

(N. 971-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE BO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 25 febbraio 1955 (V. Stampato n. 1149).

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 1° MARZO 1955

Comunicata alla Presidenza il 21 novembre 1956

Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la Procedura civile,
firmata all'Aja il 1° marzo 1954.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che viene ora all'esame del Senato ha per oggetto la ratifica e l'esecuzione della Convenzione firmata all'Aja il 1° marzo 1954, disegno già approvato dalla Camera dei deputati.

La Convenzione ha introdotto alcune modificazioni alla Convenzione internazionale relativa alla procedura civile, che a sua volta era stata conclusa all'Aja il 17 luglio 1905 e che ebbe esecuzione con la legge 27 giugno 1909, n. 640. Già alcune innovazioni erano state apportate alla Convenzione del 1905 col Protocollo complementare che fu firmato all'Aja il

28 gennaio 1928, in occasione della Sesta Conferenza di diritto internazionale privato. Ora la Convenzione del 1954, in conformità dei voti espressi da più parti, vuole adeguare la disciplina internazionale della procedura civile alla legislazione di alcuni Stati partecipanti e quindi eliminare qualche difficoltà sorta nella pratica.

Le differenze fra i testi delle due Convenzioni non sono numerose. Il nuovo testo si articola in sette capitoli anzichè in sei, essendo stato aggiunto un capitolo concernente il rilascio gratuito di atti dello stato civile (il ca-

pitolo contiene un solo articolo, che porta il n. 25). Nel complesso la nuova Convenzione è composta di trentatré articoli, mentre quella precedente ne comprendeva ventinove.

Una norma nuova è contenuta nell'articolo 2 (capitolo I), a proposito della comunicazione di atti giudiziali o stragiudiziali. La nuova Convenzione prevede che le comunicazioni o notificazioni possano essere fatte, non soltanto a cura dell'autorità competente dello Stato richiesto, ma anche *secondo le leggi* di questo Stato. L'aggiunta è giustificata dalla circostanza che in alcuni Paesi gli organi competenti per la notificazione non sono organi dello Stato: si cita, per tutti, il caso dell'Inghilterra, la quale ammette che gli atti giudiziali possano essere notificati a cura dei procuratori legali.

Un altro punto nuovo si trova nell'articolo 3, nel quale si stabilisce (primo comma) che la domanda di notificazione sia accompagnata da una duplice copia dell'atto da notificare.

Nell'articolo 19 (che fa parte del terzo capitolo e riguarda la cauzione *judicatum solvi*) è stato aggiunto un nuovo capoverso per dichiarare che l'autorità competente a decidere sulla domanda di *exequatur* potrà determinare anche l'ammontare delle spese necessarie per la documentazione, traduzione e legalizzazione, in aggiunta alle altre spese del processo.

Nel capitolo sul gratuito patrocinio (IV) vi sono alcune lievi modificazioni che si trovano negli articoli 20, 23 e 24.

Infine sono da notare le innovazioni arretrate alle disposizioni finali (capitolo VII), quanto alla ratifica, all'adesione ed all'entrata in vigore della Convenzione. Con l'articolo 31 si vuole che anche gli Stati non rappresentati alla Settima Sessione della Conferenza dell'Aja possano aderire alla Convenzione, salvo che gli Stati contraenti non si oppongano. Con l'articolo 32 si consente a ciascuno degli Stati contraenti di fare una riserva, all'atto della firma o della ratifica o dell'adesione, per quel che attiene all'applicazione della *cautio judicatum solvi*, nel senso che sia possibile limitarne appunto l'applicazione ai cittadini « nazionali » degli Stati contraenti che abbiano la loro residenza abituale sul territorio dello Stato che si vale di questa riserva.

E da ultimo l'articolo 33 prevede che la Convenzione abbia la durata di cinque anni (il che era già stabilito nella Convenzione del 1905), ma possa essere tacitamente rinnovata, volta per volta, per un uguale periodo, tranne che sei mesi prima della scadenza del termine essa non sia stata denunciata da uno dei vari Stati interessati.

Come risulta dai cenni che precedono, il contenuto della nuova Convenzione è di natura prevalentemente tecnica. Non sembra dunque che vi siano osservazioni da fare in proposito e per questo la Commissione si onora di proporre al Senato l'approvazione del relativo disegno di legge.

Bo, relatore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione concernente la Procedura civile, firmata all'Aja il 1° marzo 1954.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla sua entrata in vigore.